

REGIONE LAZIO
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli
C.F. 80143490581

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

L'anno _____ il giorno ____ del mese di _____ in Roma - Via del Pescaccio, 98

TRA

La Regione Lazio, rappresentata per la carica dal **Direttore del Dipartimento Territorio** Dott. Raniero DE FILIPPIS (di seguito: «Concedente»);

E

La ditta ASG s.r.l., CF/P.I. 04728011000, con sede legale in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO, 57, nella persona del signor EFSTRATIOS SPANAKIS nato a TRIPOLIS (GR) il 20/08/1954 C.F. SPNFTR54M20Z115E (di seguito: «Concessionario»).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1.

(Oggetto della concessione)

1.1. Il presente atto disciplina il rapporto di concessione avente per oggetto il bene demaniale ubicato e identificato come segue:

- fabbricato demaniale per complessivi metri quadrati 504,00 situato nel Comune di Roma e distinto in Catasto al foglio 536 part. 189 in località LUNGOTEVERE FLAMINIO

La consistenza, l'identificazione e l'ubicazione del bene sono inoltre descritti dagli elaborati tecnico progettuali, allegati al presente atto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale e che sono stati estratti in originale dalla documentazione facente parte del procedimento amministrativo EQ-876 (domanda di concessione).

Art. 2.

(Utilizzo del bene)

2.1. Il bene demaniale oggetto di concessione sarà utilizzato dal Concessionario per lo svolgimento dell'attività di BAR E RISTORAZIONE.

2.2. Qualunque mutamento della destinazione d'uso del bene dovrà essere previamente autorizzato dal Concedente, a pena di revoca della concessione.

2.3. Il presente atto non esime il Concessionario dal munirsi dei permessi, delle licenze, dei nullaosta, delle concessioni e di ogni altra autorizzazione, comunque denominata, previsti dalla normativa vigente ai fini dello svolgimento dell'attività per la quale è assentita la concessione.

Art. 3.

(Durata della concessione)

3.1. La durata della concessione è stabilita in anni 19 [diciannove], con decorrenza 01/04/2008 e scadenza 31/03/2027.

3.2. Resta in ogni caso salvo quanto previsto dall'art. 25 del Regolamento regionale 15 dicembre 2004, n. 3.

Art. 4.

(Canone di concessione)

4.1. Il canone di concessione è stabilito in Euro 2276,00 (diconsi € duemiladuecentosettantasei/00) per ciascun anno. Tale importo è rivalutato di anno in anno nella misura del 100% dell'indice ISTAT "FOI" annuale.

4.2. L'indice ISTAT "FOI" da utilizzare ogni anno per la rivalutazione dell'importo è quello relativo al terzo mese antecedente il mese di decorrenza della concessione.

Art. 5.

(Termini e modalità di versamento. Omesso o ritardato pagamento)

5.1. Il canone di concessione relativo al primo anno dovrà essere corrisposto dal Concessionario, in un'unica soluzione, entro il giorno 01/04/2008.

5.2. Il canone di concessione relativo agli anni successivi al primo dovrà essere corrisposto dal Concessionario, in un'unica soluzione, entro il giorno 01/04 di ciascun anno.

5.3. Tutti gli importi dovranno essere corrisposti mediante versamento sul conto corrente postale n. 51695377 intestato a "Regione Lazio - Provvedimenti concessioni idrauliche aree fluviali spiagge - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 ROMA" - codice ABI 7601 - CAB 03200, indicando come causale "CANONE DEMANIALE EQ-876".

5.4. L'omesso pagamento del canone oltre il trentesimo giorno dalla scadenza annuale comporta la revoca della concessione e l'escussione della garanzia di cui all'articolo 6, senza che il Concessionario possa avanzare alcuna pretesa nei confronti del Concedente.

5.5. In caso di ritardato pagamento, il Concessionario sarà tenuto a corrispondere gli interessi di mora nella misura di legge.

Art. 6.

(Garanzie)

6.1. A garanzia del pagamento dei canoni di concessione e degli altri obblighi derivanti dal titolo concessorio, il Concessionario si impegna a costituire in favore del Concedente, entro dieci giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto e con decorrenza immediata, una fideiussione bancaria, rilasciata da primario Istituto di credito, per un importo pari a due annualità del canone stabilito all'articolo 4.1, maggiorato del 15%, escutibile a prima semplice richiesta scritta e con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione (art. 1944 c.c.).

6.2. La fideiussione bancaria dovrà prevedere la rivalutazione automatica del relativo importo nella misura stabilita all'articolo 4.1 e dovrà contenere la clausola di proroga automatica per l'intera durata della concessione.

6.3. L'inosservanza delle previsioni contenute nei due commi precedenti comporta la revoca della concessione.

6.4. La fideiussione bancaria sarà svincolata dal Concedente alla scadenza della concessione e, in ogni caso, subordinatamente all'effettivo rilascio del bene demaniale da parte del Concessionario.

Art. 7.

(Consegna del bene)

7.1. Il Concedente consegnerà al Concessionario il bene demaniale entro venti giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto e, in ogni caso, subordinatamente alla effettiva costituzione della fideiussione di cui all'articolo 6.

Art. 8.

(Obblighi del Concessionario)

8.1. Il Concessionario si obbliga, a pena di revoca della concessione:

- 1) a provvedere alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) e alla pulizia del bene demaniale;
- 2) a non porre in essere alcuna attività in contrasto con la destinazione del bene demaniale, come specificata all'articolo 2;
- 3) a non porre in essere alcuna attività in contrasto con le vigenti disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di polizia idraulica e di acque pubbliche, nonché in materia urbanistica, paesaggistica ed ambientale;
- 4) a consentire, ogniqualevolta ne sia richiesto, l'accesso ai beni in concessione da parte dei funzionari degli organi regionali preposti all'attività di vigilanza e di controllo sul demanio idrico;
- 5) ad osservare scrupolosamente le prescrizioni tecnico idrauliche previste dal nulla osta n. 6362 del 20/07/2004 rilasciato dall'A.R.D.I.S..

Art. 9.

(Manleva)

9.1. Il Concessionario si obbliga incondizionatamente a manlevare e tenere indenne il Concedente da qualsiasi responsabilità per tutti i danni, a persone o cose, che possano comunque derivare dall'utilizzo del bene demaniale assentito in concessione.

Art. 10.

(Restituzione del bene)

10.1. Alla data di scadenza della concessione, il Concessionario dovrà lasciare l'area concessa libera da persone e cose, previa rimessione in pristino. In difetto, quest'ultima sarà attuata dal Concedente a spese e in danno del Concessionario.

Art. 11.

(Registrazione)

11.1. La registrazione del presente atto è a cura e spese del Concessionario.

Art. 12.

(Domiciliazione)

12.1. Ai fini del presente atto, le parti contraenti eleggono domicilio come segue:

- Il Dott. Raniero DE FILIPPIS, per la carica, presso sede della Regione Lazio, in Roma Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7.
- La ditta ASG s.r.l., richiedente la concessione, presso la sede legale in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO, 57.

Per il Concedente

Per il Concessionario